

DELIBERA N. 224 /10/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ L'INFORMATORE
S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE
“TELENOSTRA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ART. 4, COMMA 1, LET. C) DEL D.LGS. 177/05 NONCHE' NELL'ART. 3,
COMMA 2 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 84/10/DICAM - PROC. 2158/ZD, datato 10 giugno 2010 e notificato in data 17 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47, la violazione del disposto contenuto nell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e nell'art. 3, comma 2 delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 24 e 25 febbraio 2010; in particolare, si è contestato che il giorno 24 febbraio 2010 sono andate in onda sull'emittente televisiva in questione televendite, dalle ore 09.00.29 alle ore 10.01.12, dalle ore 10.33.16 alle ore 11.02.28, dalle ore 11.06.26 alle ore 11.36.36, dalle ore 14.40.41 alle ore 15.00.36 e il giorno 25 febbraio 2010 dalle ore 09.03.05 alle ore 10.02.14, dalle ore 10.30.23 alle ore 10.59.57 e dalle ore 11.03.54 alle ore 11.34.04 aventi ad oggetto l'offerta di vendita di arredi, casalinghi, biancheria accessori per il corredo, pentole e accessori vari per la casa, non chiaramente riconoscibili come tali e senza essere distinte dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica, nel corso delle quali non è inserita la scritta

“televendita”; il giorno 24 febbraio 2010 sono stati trasmessi messaggi pubblicitari, senza che compaia sullo schermo la scritta “pubblicità”, a titolo esemplificativo, dalle ore 07.59 alle ore 08.03.04, dalle ore 08.24.51 alle ore 08.30.54, dalle ore 10.24.21 alle ore 10.32.39, dalle ore 11.02.28 alle ore 11.03.52, dalle ore 11.04.24 alle ore 11.04.55, dalle ore 11.04.55 alle ore 11.06.26, dalle ore 11.47.11 alle ore 11.47.16, dalle ore 11.47.38 alle ore 11.47.41, dalle ore 12.09.10 alle ore 12.12.06, mentre il giorno 25 febbraio 2010 sono stati trasmessi messaggi pubblicitari, senza che compaia sullo schermo la scritta “pubblicità”, a titolo esemplificativo, dalle ore 07.33.38 alle ore 07.33.46 dalle ore 08.25.48 alle ore 08.30.16 dalle ore 13.11.12 alle ore 13.22.20, dalle ore 14.08.16 alle ore 14.08.25, dalle ore 17.12.54 alle ore 17.18.52, dalle ore 19.02.06 alle ore 19.03.04;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot. n. 47036) pervenuta in data 27 luglio 2010, nonché in sede di audizione in data 1 luglio 2010, nel chiedere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero, in subordine, l’irrogazione della sanzione minima prevista, ha affermato che la mancanza della scritta in sovrimpressione messaggio promozionale è derivata dalle disfunzioni tecnologiche relative al software nel periodo interessato dal passaggio al digitale e dalle difficoltà tecniche operative ad esso connesse e che mediante il ricorso all’uso di un software completamente automatizzato per i messaggi promozionali l’inconveniente è stato eliminato; al contempo, con la memoria difensiva sopra indicata, la parte sottolinea che *“l’indicazione oggetto della contestazione, al pari dei dati fiscali contestati al precedente capo 2153/ZD compare tanto all’inizio quanto alla fine del filmato fornitoci dall’inserzionista, mentre durante la televendita è segnalato dal banner generato dal software Microvision”*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto:

- dalla documentazione versata i atti, emerge che l’emittente televisiva Telenostra ha trasmesso, nelle giornate del 24 e del 25 febbraio scorso messaggi pubblicitari e televendite senza inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;
- il riferimento alle difficoltà tecniche connesse al passaggio dall’analogico al digitale che avrebbero comportato disfunzione al software e, quindi, alla messa in onda dei messaggi pubblicitari e delle televendite nelle giornate di programmazione televisiva del 24 e del 25 febbraio 2010 è generico e assurge a mera affermazione di principio non supportata da idonea e specifica documentazione da cui desumere quanto asserito dall’emittente televisiva Telenostra, anche perché la società concessionaria è tenuta, comunque, a dotarsi di un’organizzazione interna tale da garantire l’osservanza degli obblighi posti all’esercizio dell’attività cui la concessione si riferisce;
- sull’emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società L’Informatore S.r.l., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47, la violazione del disposto contenuto nell’art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e nell’art. 3, comma 2 delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 24 e 25 febbraio 2010 oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del massimo edittale pari ad euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) al netto di ogni altro

onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi elevatissima, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari e di televendite in ambito locale, senza che venisse inserita sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "*pubblicità*" o "*televendita*", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita; inoltre, in tale circostanza, la particolare gravità della violazione è determinata dall'elevatissimo, in ordine al centinaio, numero di episodi riscontrati e, quindi, alla valutazione della reiterazione del comportamento tenuto dall'emittente televisiva, come estremamente grave;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

quantunque la società in questione abbia sostenuto il ricorso all'uso di un software completamente automatizzato per i messaggi promozionali, al fine di eliminare le conseguenze della violazione in questione, tuttavia non risulta effettivamente documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito anche perché la società concessionaria è sempre tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 51.646,00 (euro cinquantunmilaseicentoquarantasei/00) pari al massimo edittale corrispondente ad euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) moltiplicata per n. due episodi oggetto di rilevazione della violazione della disposizione contenuta nell' art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e nell'art. 3, comma 2 delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. nell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 3, comma 2 delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47 di pagare la sanzione amministrativa di euro 51.646,00 euro (euro cinquantunmilaseicentoquarantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 224/10/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 224/10/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma 21 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola